



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 51 DEL 03 NOVEMBRE 2020

Oggetto: PROC. N. 1480/2020 - Procedura telematica per l'affidamento del servizio di formazione in materia di Privacy mediante Ordine Diretto d'Acquisto su Mepa – CIG: Z3C2F093A7

IL DIRETTORE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Acquaneгра sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano per l'esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite dallo Statuto;

Richiamato l'art. 5 dello Statuto, ai sensi del quale l'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;
- attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati;

Premesso che:

- lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;
- in data 30 marzo 2015 l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Asola ha approvato all'unanimità il Piano di Zona 2015-2017 e il relativo Accordo di Programma per la sua attuazione, Accordo risulta tutt'ora vigente ai sensi della D.G.R. X/7631 del 28 dicembre 2017;
- ai sensi di quanto previsto all'art. 6 dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015-2017 dell'Ambito Distrettuale di Asola, il Comune di Asola è stato individuato quale Ente Capofila responsabile per l'esecuzione dell'Accordo di Programma dell'attuazione del Piano di Zona 2015-2017 dell'Ambito Territoriale di Asola;
- in data 14 novembre 2018 l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Asola ha approvato il Protocollo Operativo per trasferire dall'Ente capofila all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano i compiti assegnati per l'attuazione della programmazione zonale;
- il "Protocollo d'Intesa per la definizione delle procedure operative di attuazione del Piano di Zona nell'Ambito territoriale di Asola" è stato approvato dal Consiglio Comunale del 30 novembre 2018 del Comune di Asola e approvato dall'Assemblea Consortile del 21 dicembre 2018 dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano;

Richiamati:

- il D.Lgs 231/2001 "Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica",



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
- il D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento sulla protezione dei dati), introduce la figura del Responsabile dei dati personali RDP o Data Protection Officer (DPO);

Considerato

- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di designare il RPD, che deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati;
- che l'ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

Preso atto che l'Azienda è tenuta al disposto delle normative sopracitate in quanto Ente pubblico, con la conseguente adozione ed aggiornamento costante di regolamenti, modelli e procedure dedicate;

Preso atto della deliberazione n. 37 del 30.10.2020 del Consiglio di Amministrazione quale atto d'indirizzo per la revisione del modello gestionale delle diverse banche dati verso una progressiva digitalizzazione dell'intero flusso documentale, anche attraverso l'apporto di multiformi competenze professionali, in particolare riguardo ai flussi dei servizi normati dal Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), quanto previsto dall'art. 37-38 e 39 del predetto Regolamento, e dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi L. 190/12 e s.m.i. e D.Lgs. 33 e 39 del 2013 e s.m.i.;

Considerato che

- la finalità è il servizio di in materia di Privacy /Data Protection (GDPR 679/2016 UE);
- la durata del contratto è pari ad 24 mesi (2020-2022) decorrenti dalla data di inizio del servizio;
- l'importo è di 4.000,00 esente IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

Accertato che si tratta di competenze ad elevato contenuto specialistico per le quali sono necessarie formazione ed esperienza professionale adeguata, non rinvenibili all'interno dell'Azienda, fra il personale dipendente, e che pertanto si ritiene necessario ricorrere a specifica consulenza professionale esterna;

Visto l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'articolo 1, co. 3, del D.L. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, quali, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;

Accertato che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale di riferimento aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it, e del sito <http://www.ariaspa.it/> ;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, co. 130, legge n. 145/2018, il quale prevede che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- l'art. 36, del D.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia;
- l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120, in base al quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";

- l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 31.07.2021 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Accertato che l'Azienda ha ottenuto la registrazione e l'accesso gratuito al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione di Consip che consente di gestire la procedura di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, quale strumento per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi, la trasparenza della procedura attraverso la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative;

Richiamato l'atto di determinazione del Direttore n. 50/2020 di acquisto dall'operatore economico LTA s.r.l. con sede in via della Conciliazione n. 10 a Roma, CF/P.VA 14243311009 della Licenza d'uso MUA (in modalità SaaS), Modulo Privacy e Anticorruzione e Servizio DPO;

Verificato che l'Azienda ha la necessità di approvvigionarsi dal medesimo fornitore del modulo formativo in materia di gestione Privacy che è presente sul MePa di Consip, e che l'offerta prevede una spesa complessiva di euro 4.000,00 esente IVA;

Dato atto che in data 03.11.2020 è stato generato l'ordine n. 5823905;

Dato atto che:

- ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice CIG Z3C2F093A7;
- ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno in corso non è previsto – in base all'importo complessivo della procedura – nessun contributo a carico della Stazione Appaltante;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi la sottoscritta dott.ssa Daniela Ottoni;

Visti:

- lo Statuto;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;

- il D.L. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120;

Preso atto del Budget Pluriennale 2020-2022 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 14 del 29.11.2019;

Visto l'art. 114 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;

1. DI APPROVARE la bozza di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) per l'affidamento della prestazione in premessa generata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione in data 03.11.2020, ordine n. 5823905.
2. DI AFFIDARE all'operatore economico LTA s.r.l. con sede in via della Conciliazione n. 10 a Roma, CF/P.VA 14243311009, il servizio di formazione sulla gestione della Privacy, durata 24 mesi, al prezzo di complessivi euro 4.000,00 IVA esente.
3. DI DARE ATTO che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it.
4. PRECISATO che:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: formazione sulla gestione delle procedure di Privacy /Data Protection (GDPR 679/2016 UE);
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'ordine diretto di acquisto e nella disciplina specifica prevista sul sistema di acquisti in rete per tale tipologia di prestazione;
 - la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, del D.L. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120, dal D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa di settore;
 - il rapporto negoziale verrà istaurato mediante scrittura privata generata in automatico dal sistema telematico;
5. DI PRENOTARE la spesa di euro 4.000,00 (IVA esente), alla voce "Oneri di Funzionamento e spese generali" del Budget 2020-2022 e che la fatturazione sarà emessa a consuntivo in base al consumo.
6. DI NOMINARE ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. quale Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza e assenza di causa di incompatibilità la Dr.ssa Daniela Ottoni.



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

7. DI DARE ATTO che alla prestazione in premessa è stato assegnato il seguente CIG Z3C2F093A7, e che la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.

Il Direttore

F.to Dr.ssa Daniela Ottoni